



COMUNE DI STRA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
P.ZZA MARCONI 21 – C.F.:82007270273

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18	del 27 Febbraio	2002
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 07	del 07 Febbraio	2007
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 29	del 29 Giugno	2007
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 10	del 24 Febbraio	2009
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 28	del 20 Luglio	2017

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Capo I DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi in un solo feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di mm. 25.

Art. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di metallo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello.
2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta, tra le due casse così come previsto dall'art.30 del DPR 285/90 una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale gocciolamento di liquidi.
3. Per quanto attiene ai requisiti delle casse ove verranno racchiuse le salme destinate alla tumulazione e non espressamente indicati nell'articolo precedente, si rinvia agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e che qui si intendono richiamati.

Art. 6

1. IL Sindaco, in qualità di Autorità Locale di Sanità, sentito il preposto all'U.T.C., salvo delega a quest'ultimo, che in ogni caso è responsabile del procedimento ai sensi dell'Art.4 della L.241/90, può autorizzare dopo qualsiasi periodo e in qualsiasi mese

dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Coordinatore Sanitario abbia constatato la non perfetta tenuta del feretro, egli può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.
3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal preposto e dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa. Tali operazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario suddetto o del suo incaricato e dell'incaricato del servizio di custodia o del competente personale del Comune.

Art. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 8

1. È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il preposto e il Coordinatore Sanitario od il suo incaricato abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 10

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria, al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale od al preposto all'ufficio Tecnico, Servizi Manutentivi ed Ambiente e al Coordinatore Sanitario, o al suo incaricato in loco, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale o del reato di cui all'art.411 del Codice Penale.
3. Nel caso che l'addetto al servizio cimiteriale o qualunque dipendente comunale riscontri il verificarsi dei fatti previsti negli artt.407 e 408 del Codice Penale è tenuto a darne immediata comunicazione al preposto o responsabile dell'Ufficio Tecnico e Servizi Manutentivi, per i provvedimenti di legge.
4. La segnalazione dei fatti previsti nei due commi precedenti può essere fatta da qualunque cittadino residente o non, che ne venga a conoscenza.

Capo II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dall'Ente, tenendo conto delle norme di cui all'art.19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art.12

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. 285/90.

Art. 13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 14

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo le vie per infortunio o altra causa, saranno trasportati, con l'osservanza delle norme del presente regolamento, al deposito di osservazione.
2. Spetta al medico necroscopo, immediatamente convocato, dare disposizioni in merito alla conservazione della salma e la verifica di eventuali manifestazioni di vita. La sorveglianza del luogo di deposito di osservazione spetta al custode del cimitero o alla ditta allo scopo incaricata.

Art. 15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il preposto e Responsabile del Settore Igiene Pubblica o il suo incaricato non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 23 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal preposto e dal Coordinatore Sanitario.

3. Ove non siano state osservate le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto, prevista dall'art.23, può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e solo in caso di esumazione straordinaria, per decesso dovuto a malattia infettiva, con l'osservanza delle altre ulteriori cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario o dal suo incaricato.
4. Anche nel caso di persone morte per malattia infettiva-diffusiva l'inserimento della salma in una duplice cassa è prevista solo in caso di tumulazioni: in ogni caso vanno rispettate le disposizioni di cui all'art.18 del D.P.R. 20.9.1990 n.285.

Art. 16

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario o il suo incaricato dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa o ad altro luogo di culto e da questi al cimitero oppure dall'abitazione al cimitero, se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 18

1. I cortei funebri non devono effettuare alcuna sosta lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco o dal Responsabile preposto al servizio competente del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso (art.26 DPR 285/90). Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 13 é sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 20

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione di Berlino o da Comune a Comune, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 550 c.c. di formalina F.U. Il trattamento antiputrefattivo deve essere eseguito dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune, dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria o dalla porta della chiesa o da altro luogo di culto o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.90, n. 285. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n.1055.
2. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt.28 e 29 del DPR 10 settembre 1990 n.285.

Art. 23

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero o al personale specificatamente autorizzato, il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 73 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Preposto e del Coordinatore Sanitario.

Art. 24

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare, in transito, il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale, o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10.09.90, n. 285.

Art. 26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, fermi restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt. 18-20-25 del DPR 10.09.1990 n. 285.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile, l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capo III INUMAZIONI

Art. 27

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazioni (all'aperto o al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo da sinistra verso destra senza soluzione di continuità.
3. E' fatto divieto a chiunque di inumare successivamente o contemporaneamente più di una salma, anche se si tratti di congiunti, nella stessa fossa, ai sensi dell'art.74 del DPR 20.09.1990, n.285.
4. I trasgressori saranno puniti, oltre che ai sensi del presente Regolamento e dal Regolamento in materia di sanzioni amministrative, anche a termini di legge, fatta salva ogni ulteriore responsabilità ai sensi degli artt.407 e 408 del C.P.

Art. 28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, o dal personale comunale specificamente autorizzato, subito dopo coperta la fossa con terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 29

1. Ciascuna fossa deve essere scavata fino a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato depositato il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorante dalla profondità venga alla superficie.

Art. 30

1. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a 2,00 metri, la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere una profondità non inferiore a 2.00 metri, la lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare m. 0,50 da ogni lato.
2. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile ed è fatto divieto di avvolgere il cadavere con materiale biodegradabile.

Art. 31

1. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, è previsto tassativamente che la cassa di metallo contenga quella di legno quando si intende inumare la salma nei cimiteri di questo Comune.
2. E' fatto obbligo per gli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno ogni volta che il feretro debba essere inumato nei cimiteri di questo Comune e sia d'obbligo la doppia cassa, con la precisazione che in caso di inadempienza il feretro non sarà accettato nei cimiteri di questo Comune.
3. E' stabilito il divieto per il servizio cimiteriale di questo Comune di effettuare operazioni di apertura della cassa in legno per tagliare la cassa metallica in caso di inumazione di cadavere inserito nella doppia cassa anche quando la doppia cassa è d'obbligo.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
5. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
8. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili anche nelle parti decorative della cassa.
10. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 32

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si dovranno osservare la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.
2. Salvo provvedimenti autorizzativi dell'Autorità Giudiziaria, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.
4. La violazione dei divieti e delle prescrizioni sopra specificati è punita dalla legge, oltre che dal presente Regolamento, ferma restando la responsabilità penale di cui agli artt. 410 e 411 del Codice Penale.

Art. 34

1. La durata dell'inumazione è fissata in anni 10.

Capo IV TUMULAZIONI (SEPOLTURE PRIVATE)

Art. 35

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
 - b) tombe o forni o loculi individuali di proprietà comunale;
 - c) nicchie ossario di proprietà comunale per la raccolta di resti mortali individuali e urne cinerarie.

Art. 36

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.90, n. 285.

Art. 37

1. Le tariffe per le concessioni riguardanti la tumulazione di cui all'art. 35 lettere b) e c) sono fissate con deliberazione di Giunta Comunale, sulla base dei costi effettivi sostenuti comprensivi sia della manodopera, sia dei materiali necessari per l'esecuzione della tumulazione, sia della realizzazione delle opere cimiteriali e per la manutenzione e l'acquisto, alle vigenti condizioni di mercato delle aree stesse, da parte dell'Amministrazione Comunale e vengono periodicamente, o con cadenza almeno biennale, aggiornate dal Capo Settore Edilizia Pubblica - Servizi Manutentivi sulla base degli indici Istat.
2. Col medesimo atto di individuazione delle tariffe di cui al precedente comma, la Giunta Comunale può rideterminare il costo di quei loculi che, in seguito alla ricognizione delle concessioni scadute di cui all'art.42, c.7, si rendessero disponibili a nuove o rinnovabili tumulazioni tenendo in considerazione lo stato di conservazione dei loculi stessi.
3. Le tariffe di concessione ai privati di aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali di cui all'art.35 lett. a) viene determinato con provvedimento della Giunta Comunale, sulla base dei costi necessari alla realizzazione delle opere cimiteriali ed alla manutenzione delle aree stesse, nonché sulla base dei costi necessari pro tempore all'acquisizione di nuove aree per l'allargamento dei cimiteri comunali.
4. Per quanto attiene alle spese per la tumulazione in dette tombe si fa riferimento a quanto previsto al 4^a comma dell'art.62.

Art. 38

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

2. Nel caso di omissione nel provvedere, tale da determinare una situazione di pericolo, il Sindaco o il preposto Responsabile dell'U.T.C. Servizi Manutentivi ed Ambiente a ciò delegato, con ordinanza intima il concessionario od ai suoi aventi causa, di provvedere entro il termine stabilito, con l'avvertenza che, in mancanza, il Comune provvederà d'ufficio, addebitandone il relativo onere di spesa a carico del concessionario inadempiente e con riserva di valersi della facoltà di cui all'art.650 del Codice Penale.

Art. 39

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di qualunque altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, con il relativo diritto, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia, di cui alla lettera b) del presente articolo, sono compresi:
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle consanguinei;
 - il coniuge;
 - gli affini entro il 2° grado.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persona od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) é riservato alle persone specificamente menzionate dal concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.
6. I concessionari della tomba di famiglia hanno la possibilità di effettuare, a loro cura e spese, la estumulazione dei feretri estranei che si trovano nelle loro cappelle e di effettuare la tumulazione in altro loculo delle tombe stesse. Dopo trent'anni dalla prima tumulazione le salme di dette persone possono essere estumulate e depositate nell'ossario delle tombe stesse purché si trovino nelle condizioni descritte al 5° comma dell'art. 86 del D.P.R. 10.09.90, n. 285.

Art. 40

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeranze nei confronti dei medesimi, come previsto dal 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.90, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia consenso di tutti i medesimi concessionari.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeranze è demandata al Sindaco.

Art. 41

1. Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi:

- a) in tomba di famiglia in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi colombari e nuovi loculi;
 - b) in tomba di famiglia in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;
 - c) in loculi comunali disponibili in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;
 - d) in via eccezionale anche nei loculi già assegnati a privati, ma da questi non occupati, in caso di mancanza di loculi del Comune da dare in concessione;
 - e) nei loculi di cimiteri appartenenti ad uno dei Comuni limitrofi, previo accordo con gli Enti proprietari e con accollo di ogni spesa conseguente a carico del richiedente.
2. Nel caso di cui alla lettera a) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma uguale alla tariffa minima di concessione stabilita per loculi individuali; tale tariffa minima sarà rimborsata per intero nel solo caso che il richiedente effettui la estumulazione entro un anno dalla messa a disposizione dei nuovi colombari o loculi, diversamente il Comune incamererà definitivamente il deposito.
 3. Nel caso di cui alla lettera b) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tariffa minima di concessione stabilita per i loculi individuali; tale tariffa minima sarà rimborsata per intero nel caso che, il richiedente già concessionario di area, edifichi la tomba di famiglia entro i due anni previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria, trascorsi infruttuosamente i due anni il Comune incamererà l'intera somma depositata.
 4. Nel caso della lettera c) il Comune farà effettuare deposito di una somma eguale alla tariffa prevista per il posto occupato e deterrà 1/10 (un decimo) per ogni anno o frazione d'anno superiore ai mesi sei e per il primo anno di utilizzo 1/10 (un decimo) qualunque sia il periodo di tumulazione; qualora dovessero trascorrere due anni infruttuosamente senza che il concessionario di area edifichi, la tumulazione si intende definitiva e la concessione sarà intesa, altresì, fatta con effetto retroattivo (dalla data con decorrenza di effettiva occupazione con la tumulazione) ed il Comune incamererà l'intera somma depositata che dovrà essere integrata degli oneri di contratto e di legge e di regolamento a carico del concessionario.
 5. Nel caso previsto alla lettera d) nessun acconto è dovuto al Comune.
 6. Nei casi di concessione in uso temporaneo a terzi, per potervi tumulare la salma di un congiunto, previsti nei punti a)b)c)d), dette concessioni devono essere effettuate senza compenso a favore del concedente.
 7. Le salme tumulate provvisoriamente in tombe di famiglia o loculi dati in uso provvisorio da privati, verranno estumulate e poste nei nuovi loculi resisi disponibili, a cura del Comune, previo preavviso di almeno giorni tre dalla data dell'operazione ed appena i nuovi loculi e colombari saranno agibili.
 8. Dal momento in cui saranno nuovamente disponibili loculi del Comune, ivi inclusi quelli di nuova costruzione, non saranno assolutamente più consentite le tumulazioni provvisorie di cui al comma 1.

Art. 42

1. Ai sensi dell'art.50 del DPR n. 285/90, si potrà consentire il seppellimento in ciascuno dei tre cimiteri comunali esistenti, nei casi seguenti:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne sia in vita la residenza;

- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita la residenza;
 - c) i cadaveri di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti nati dal concepimento di cui all'art.2;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
 - f) i cadaveri e i resti mortali del coniuge, dei parenti o affini entro il 2° grado di persone residenti nel Comune;
 - g) i cadaveri delle persone ricoverate presso istituti o case di riposo che avevano la residenza nel Comune all'atto del ricovero.
 - h) I cadaveri delle persone per la cui tumulazione è già stato concesso un loculo;
 - i) limitatamente ai Cimiteri di San Pietro e Paluello, i cadaveri delle persone il cui coniuge o parente entro il 1° grado sia inumato o tumulato nei suddetti Cimiteri. Potrà essere inumato o tumulato nei suddetti Cimiteri anche chi abbia il coniuge o il parente entro il 1° grado sepolto nel Cimitero di Stra.
 - j) I cittadini onorari del Comune di Stra e le persone che abbiano acquisito in vita particolari meriti.
- La valutazione dei meriti è effettuata dal Sindaco.

Art. 43

1. Le nicchie e i loculi possono contenere un solo feretro.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. La durata di concessione individuale per la tumulazione è fissata in anni 30 (trenta) decorrenti dalla data di stipula dell'atto di concessione.
4. La richiesta di concessione del loculo non può essere fatta se non in presenza della salma alla quale il loculo è destinato. È pertanto fatto divieto di concessione anticipata del loculo.
5. In deroga a quanto disposto al precedente comma è consentita la concessione anticipata del loculo attiguo per il coniuge superstite di età non inferiore a 65.
6. Alla scadenza del trentennio, potrà essere chiesto, da parte degli eredi e per una sola volta, il rinnovo della concessione del loculo per un uguale periodo. Il rinnovo sarà concesso solo nel caso in cui nello stesso cimitero non ci sia carenza di loculi.
7. In ogni caso alla scadenza del trentennio o del diverso termine nel caso di rinnovo della concessione, il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.
8. Qualora prima della scadenza del periodo trentennale di concessione taluno dei familiari del defunto o chi ne abbia per legge diritto chieda il trasferimento della salma in una tomba di famiglia o in altro cimitero, fermo restando quanto disposto dall'art. 62 del presente regolamento, determina di diritto la cessazione del contratto di concessione cimiteriale del loculo od ossario in precedenza occupato. In tal caso nessuna pretesa di rimborso totale o parziale del costo del loculo od ossario potrà essere avanzata nei confronti del Comune. Questa disposizione si applica a tutte le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento o alle eventuali modifiche dello stesso.
9. Alla fine del periodo di concessione dei loculi, i resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossari individuali.

Art. 44

1. È consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico loculo sempre che sia già stato tumulato un feretro. In tal caso la concessione delle cassette di resti mortali e di urne cinerarie è fatta previo pagamento delle spese di apertura e chiusura del loculo ed ha una durata corrispondente al residuo degli anni che mancano alla scadenza della concessione del loculo stesso per il feretro, in modo tale che il loculo sia completamente liberato allo scadere del termine della relativa concessione.
2. Tale possibilità è riconosciuta anche per le nicchie/ossario e sempre previo pagamento delle spese di apertura e chiusura della nicchia/ossario e con la liberazione della stessa allo scadere della prima concessione.

Art. 45

1. In ordine alle modalità di accoglimento delle richieste di concessione dei loculi ed ossari, sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione ed i loculi ed ossari saranno assegnati partendo per ogni campata o sezione dal basso verso l'alto e proseguendo per le file successive alla prima dall'alto verso il basso e poi di nuovo dal basso verso l'alto e così via senza alcuna interruzione e senza lasciare spazi intermedi;
2. In deroga alle modalità di concessione di cui al precedente comma,
 - a) prima di iniziare una nuova sezione o campata devono essere dati in concessione i loculi e gli ossari che per qualsiasi motivo si sono resi disponibili nelle sezioni o campate precedentemente occupate, nell'ordine in cui gli stessi si sono resi disponibili;
 - b) si riconosce al cittadino la facoltà di richiedere in concessione loculi o ossari che per qualsiasi motivo si sono resi disponibili nelle sezioni o campate precedentemente occupate.
3. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.
4. La Giunta Comunale, con proprio atto, individua la collocazione – anche in sede di ricognizione e redistribuzione – delle salme dei caduti in appositi spazi all'interno degli ossari comunali.

Art. 46

1. Possono essere date in concessione aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, al prezzo fissato con deliberazione della Giunta Comunale. Quando vi siano contemporaneamente più richieste da parte dei cittadini la Giunta Comunale fissa gli indirizzi per l'assegnazione in modo da garantire l'imparzialità di trattamento.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti dovranno essere approvati dal Responsabile del Settore Edilizia Privata, su conforme parere del Coordinatore Sanitario e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune

allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario. Ogni eventuale onere e spesa sono a carico del Concessionario in ordine alla spesa per competenze e rimborsi spettanti al tecnico o professionista incaricato delle operazioni di accertamento di conformità delle opere e dei lavori.

Art. 47

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualunque singolo o di qualunque famiglia a posti di perpetuità da intendersi comunque concessi per la durata massima di 99 anni, già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati.
2. In tal caso il Comune rientra nella piena disponibilità e nel possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo, con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
3. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno o della tomba di famiglia, secondo le tariffe vigenti.
4. Gli eredi dell'originario o degli originari concessionari, alla scadenza del termine di 99 anni dall'emissione della concessione, possono richiedere al Comune il rinnovo della concessione stessa per altri 99 anni, versando all'Ente il canone previsto, in base alle tariffe vigenti.

Art. 48

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del preposto all'Ufficio Tecnico Settore LL.PP. Servizi Manutentivi ed Ambiente.

Art.49

1. Le concessioni delle aree e delle tombe di famiglia monumentali hanno la durata di anni 99 (novantanove) salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno fare istanza di rinnovo; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi, quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno di diritto nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi una deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della stessa, il rinnovo verrà accordato previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento del rinnovo.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 50

1. La concessione delle tombe, loculi individuali e di nicchie/ossario devono essere precedute da formale istanza dell'interessato secondo i modelli messi a disposizione dell'Ufficio Servizi Demografici.
2. Le concessioni cimiteriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del Codice Civile sono oggetto di atto scritto nella forme di legge e a spese del concessionario

Art.51

1. Le cappelle o le tombe di famiglia devono essere costruite entro un anno dalla data del provvedimento di concessione dell'area ed in ogni caso i lavori dovranno essere eseguiti nei termini di cui all'art.78 della L.R. 27.06.1985, n.61 dalla data del rilascio del provvedimento di concessione edilizia. Trascorso tale termine il Comune rientrerà in possesso dell'area concessa e non edificata senza nulla corrispondere al concessionario.

Art.52

1. Tutte le concessioni a tempo determinato di durata superiore ai 99 anni, rilasciate anteriormente al 10.02.1976, sono revocate di diritto quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Art.53 - Eliminato

Art.54

1. Competenti per l'istruttoria relativa alle assegnazione dei loculi e degli ossari, alle concessioni di aree cimiteriali e per la costruzione di cappelline e tombe di famiglia sono rispettivamente:
 - a. il preposto all'Ufficio Segreteria per loculi ed ossari;
 - b. il preposto al Settore LL.PP. e servizi manutentivi per le concessioni di aree cimiteriali;
 - c. il preposto al Settore Edilizia Privata ed Urbanistica per i provvedimenti di autorizzazione alla costruzione di tombe di famiglia e cappelle votive e simili.
2. Il provvedimento finale di assegnazione e/o concessione viene comunicato al richiedente, ai sensi dell'art.7 della L.241/90 ed è sottoscritto dal responsabile dell'istruttoria del procedimento relativo.

Art.55 -Eliminato

Capo V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 56

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento o alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco (art.83 p.1 DPR 285/90) o per essere trasportati in altre sepolture o per

essere cremati. Il trasporto in altre sepolture o per cremazione deve essere autorizzato dal Sindaco o dall'Ufficiale di Stato Civile a seconda di quanto previsto dalla normativa in materia.

2. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 10.09.90, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.
3. Sarà cura dell'ufficio servizi manutentivi comunali a dare preavviso ai congiunti al massimo 30 giorni prima della data di esumazione o estumulazione, onde permettere la collocazione dei resti mortali nell'ossario in concessione e/o il recupero della fotografia.
4. Sarà comunque pubblicata, sia all'Albo Pretorio che nella bacheca presso il cimitero con anticipo di almeno trenta giorni la lista nominativa delle esumazioni o estumulazioni ordinarie. La stessa terrà luogo di avviso nei casi di irreperibilità dei parenti del defunto.
5. Trascorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione si procederà alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e i resti, per i quali non è diversamente disposto, saranno depositati nell'ossario comune e le foto trattenute presso la cella mortuaria per un periodo minimo di anni uno.

Art. 57

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, adempiuto a quanto previsto nel precedente art. 56, comma 2, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate all'interno dell'Area Cimiteriale.
2. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
3. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno riconsegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione se questa sarà chiaramente indicata, o altrimenti alienate a favore del Comune.
4. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 58

1. Prima che siano trascorsi 10 (dieci) anni per le sepolture ad inumazione e 30 (trenta) per quelle a tumulazione nei loculi di proprietà comunale, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o l'autorizzazione del Sindaco quale Autorità Sanitaria locale.
2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, e le esumazioni, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate con provvedimento del Sindaco o del Responsabile del Servizio competente.
3. Almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio delle operazioni di estumulazione o esumazione ordinaria di cui al precedente comma, dovrà essere affisso all'ingresso del cimitero l'elenco nominativo delle salme che si intendono estumulare o esumare.

4. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 59

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10.09.90, n. 285 e, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente Regolamento, ferma restando la facoltà di richiedere il rinnovo della concessione trentennale secondo quanto previsto dai precedenti articoli.
2. Le fosse destinate ad accogliere le salme estumulate per il completamento della mineralizzazione, dovranno essere identificate solo da un cippo, uguale per tutte, contenente le generalità della salma e la foto.

Art. 60

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate rispettivamente dal Sindaco o dall'ufficiale di Stato Civile. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario e del personale del comune addetto al servizio.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del necroforo incaricato sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 61

1. Per eseguire una esumazione o estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al tre per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di uguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 62

1. Nei casi di esumazioni o estumulazioni autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dal tariffario approvato dalla Giunta Comunale.
2. Nessun compenso è dovuto per le inumazioni di salme eseguite nei campi comuni di cui all'art.27 del presente regolamento e per le tumulazioni nei loculi di proprietà comunale.
3. In quest'ultimo caso i materiali necessari e la manodopera occorrente devono intendersi ricompresi nel canone di concessione per loculo od ossario e sono quindi forniti a cura del Comune.
4. Nell'ipotesi invece di tumulazioni nelle tombe di famiglia, qualora i congiunti del defunto intendano richiedere l'intervento di personale del Comune, dovranno farne preventiva richiesta scritta al Sindaco, da presentarsi presso gli Uffici Comunali e versare la tariffa determinata con provvedimento della Giunta Comunale. In tale tariffa sono ricompresi anche i materiali per l'esecuzione della tumulazione.
5. Eliminato.
6. Eliminato.
7. Eliminato.
8. In caso di estumulazioni o esumazioni effettuate per traslazione di salme da fossa o loculo concesso in prestito da privati a causa di precedente carenza di loculi attribuibile al Comune, la spesa relativa sarà a carico dell'Ente.
9. Le esumazione e le estumulazioni straordinarie non saranno effettuate nel periodo estivo, per evidenti motivi di igiene pubblica e il trasporto o traslazione di feretri dovrà, ove richiesto, avvenire previa valutazione da parte del Sindaco, sentito il parere dell'ufficio Tecnico ed Ambiente, previa attenta valutazione dei rischi e dell'impegno a cui si espongono le persone addette a tali operazioni.

Capo VI CREMAZIONI

Art. 63

1. Il presente articolo disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri.
2. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale di Stato Civile che la rilascia dopo l'acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
3. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) La disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) L'iscrizione, certificata in carta libera dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarie quello della cremazione dei

cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari.

- c) In mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, da parente più prossimo individuato ai sensi degli artt.74,75,76 e 77 del C.C. e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Stra o del comune ove il decesso si è manifestato.
 - d) La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
4. La dispersione delle ceneri è consentita e disposta, nel rispetto delle volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate nelle modalità di cui all'art. 3, comma 1, lett.c) e d) della L. 30 marzo 2001, n.130.
 5. La conservazione delle ceneri, fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e possono prevedere, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.
 6. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.
 7. Mancando nel cimitero il forno crematorio, dovendo i cadaveri, per essere cremati, essere trasportati fuori del comune, si ottiene la autorizzazione alla cremazione dell'Ufficiale di Stato civile del luogo di decesso sulla presentazione dei seguenti documenti:
 - Espressione di volontà alla cremazione di cui al precedente comma 3;
 - Certificato del medico curante da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
 - Decreto del Medico Provinciale per trasporto del cadavere fuori dal Comune e per il trasporto delle ceneri – se richiesto - al cimitero del Comune del defunto per esservi riposte e suggellate in apposita urna cineraria.
 8. Le tariffe per la cremazione dei defunti e le eventuali esenzioni sono determinate in base a quanto stabilito dal D.Legge 27.12.2000 n.392, art.7-bis convertito in legge con modifiche dalla L.28.02.2001 n.26, dall'art.5 della L.30.03.2001 n.130 e dai successivi provvedimenti di attuazione.

Art. 64

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario ed inoltre saldamente chiuse ed infisse, se lasciate all'esterno, invece che riposte in celle di appositi colombari.
2. Le dimensioni limite e le caratteristiche delle urne predette, sono approvate dal Responsabile del Settore Edilizia Privata che si atterrà alle indicazioni generali dettate dalle normative vigenti.
3. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali o anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente

morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, a cui appartengono le ceneri.
2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
3. Per quanto non disciplinato dal presente capo, si fa riferimento a quanto previsto dalla L. 30 marzo 2001, n.130 e dai successivi provvedimenti di attuazione.

Capo VII IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 65

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 1 DPR 285/90.
3. Quando, come causa di morte, risulta una malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T. U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 66

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'individuazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui le effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10.09.90, n. 285.

Art. 67

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt. 6,69,74 del DPR 135 del 13.02.64 in quanto applicabili (art. 47, DPR 285/90).

Capo VIII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 68 – Eliminato

Art. 69 - Eliminato

Art. 70

1. Il cimitero comprende:
 - a) un'area destinata ai campi di inumazione;
 - b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
 - c) una camera mortuaria;
 - d) i servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali;
 - e) un ossario comune;
 - f) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie o i resti delle salme mineralizzate;
 - g) un'area destinata alla demineralizzazione delle salme.
2. Allo stato attuale nel Comune di Stra sono istituiti ed esistenti tre cimiteri, uno per ciascuno dei tre nuclei abitati di cui è costituito il Comune: Stra Capoluogo, San Pietro di Stra e Paluello.

Art. 71

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:
 - a) un custode necroforo che risponde gerarchicamente e funzionalmente del Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Servizi Manutentivi – Ambiente;
 - b) da ditta specializzata adeguatamente incaricata da medesimo Responsabile in mancanza di personale comunale specificatamente assunto per assolvere tali mansioni.
2. Gli addetti sopra individuati devono essere sottoposti a vaccinazione antitetanica.

Art. 72

1. Il responsabile del Settore Lavori Pubblici, che detiene la responsabilità dei servizi cimiteriali, assicura che il custode necroforo alle sue dipendenze o la ditta allo scopo incaricata:
 - a) ritiri e conservi presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10.09.90, n. 285;
 - b) tenga aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c) denunci all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.
2. Il responsabile del settore Lavori Pubblici – Ambiente:
 - a) dispone la sostituzione del custode limitatamente ai punti sopra citati in caso di straordinaria esigenza o di momentanea indisponibilità del custode necroforo.
 - b) risponde del mancato funzionamento del servizio e di tutte le eventuali omissioni

dovute a mancanza di controllo sull'operato del personale a lui subordinato.

- c) E' tenuto inoltre a denunciare immediatamente all'Amministrazione Comunale i fatti di cui agli artt.407 e 408 del Codice Penale.

Art.73

1. Il custode necroforo o la ditta incaricata del servizio, oltre alle specifiche mansioni previste agli articoli precedenti :
 - a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10.09.90, n. 285;
 - b) assiste a tutte le esumazioni ed estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri o cadaveri;
 - c) provvede alla tenuta dei registri e alla sorveglianza degli edifici pubblici e privati e ai lavori degli inservienti;
 - d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini e atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - f) impedirà che, senza avviso o autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
 - g) si accerta che, con congruo anticipo, siano preparate le fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per inumazioni previste in tutti i cimiteri del Comune onde evitare inconvenienti di sorta;
 - h) vigila sull'osservanza dell'orario di accesso al pubblico del cimitero stabilito dalla Giunta Comunale;
 - i) vigila sull'attività delle ditte private che seguono lavori nel cimitero e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Sindaco o dal Responsabile del Settore;
 - j) assiste il Coordinatore Sanitario e ne richiede l'intervento in ogni caso di necessità;
 - k) chiede l'intervento del Servizio di Polizia Municipale o della forza pubblica nei casi che riterrà necessari.
 - l) provvede a denunciare senza indugi ai soggetti previsti per legge ivi incluso il Comune, i fatti di cui agli artt. Da 407 a 411 del Codice Penale.

Capo IX NORME DI SERVIZIO

Art. 74

1. Speciale incarico del custode necroforo o della ditta incaricata del servizio, è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
2. Egli deve, perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collegamento in altro sito, autopsie e disinfezioni e compiere altri

simili servizi. Vigila per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

Art. 75

1. Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari in modo che non abbiano a subire danni di sorta.

Art. 76

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso, rilasciato per iscritto dal Sindaco, per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero o dalla ditta incaricata del servizio, alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 77

1. Nelle sepolture dei campi comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 78

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a 2,00 metri, la lunghezza di ml. 2,20 e la larghezza di ml. 0,80 e debbono distare almeno ml. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti, fra le fosse, non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme ma, devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 79

1. È stretto dovere del custode necroforo o della ditta incaricata del servizio di seguire,

nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

2. Quando, con tale ordine, si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 54.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari.

Art. 80

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto e altre diciture.
4. È permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.

Art. 81

1. E' fatto divieto nel modo più assoluto di gettare rifiuti (fiori-vasi-contenitori, ecc.) dai muri di cinta dei cimiteri nei fondi confinanti; i contravventori saranno puniti ai sensi del Dpr 915/82.
2. Tutti gli ornamenti o sostegni (fiori-vasi-contenitori, ecc.) posti fuori dalle tombe o ai piedi di ossari e loculi dei vari cimiteri saranno rimossi.
3. Presso le fontane dei cimiteri sono collocati dei raccoglitori per i contenitori generalmente usati al trasporto dell'acqua.
4. L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.

Capo X PULIZIA DEL CIMITERO

Art. 82

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 83

1. Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio. È assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali, anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi, se non accompagnati per mano da persone adulte. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio, attraverso i campi, deve

avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 84

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private, l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata ed il materiale di risulta portato a discarica. Le ossa, eventualmente scoperte, saranno ad opera del custode necroforo o della ditta incaricata del servizio, raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 85

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 86

1. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi, però, per il tempo e per le intemperie venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti o usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 87

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose e in contrasto con l'austerità del luogo; come pure, di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 88

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 89

1. È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., come è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

Art. 90

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto o assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

Art. 91

1. Chiunque, all'interno del cimitero, tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Municipale, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve

e impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo XI

PROCEDURA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLA POSA DI TOMBE A TERRA O LAPIDI E PER LAVORI IN GENERE

Art. 92

1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Ambiente.
2. Chi intende eseguire la posa di tombe a terra, eseguire ornamento alle lapidi di loculi ed ossari dovrà produrre domanda per iscritto utilizzando i modelli appositamente predisposti dall'Ufficio Tecnico di cui sopra.
3. L'autorizzazione della posa di tombe a terra, la decorazione di lapidi per loculi ed ossari seguirà la procedura semplificata e sarà rilasciata sui previsti modelli approvati.
4. La procedura semplificata consiste nell'esame da parte del Responsabile del Servizio LL.Pubblici - Ambiente della regolarità della domanda presentata.
5. Verificata la completezza dei dati e della documentazione richiesta, il Responsabile del Servizio di cui sopra rilascerà l'autorizzazione amministrativa sui conformi modelli, apponendo eventuali condizioni.
6. L'autorizzazione è rilasciata alla Ditta esecutrice dei lavori e la stessa è la sola responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale per la contestazione di eventuali irregolarità.
7. Le tombe dovranno rispettare gli allineamenti prefissati e le misure massime riferite all'esterno del manufatto e precisamente di ml. 1,80 di lunghezza e ml. 0,80 di larghezza.
8. Eventuali statue, croci o altro ornamento non dovrà superare l'altezza massima di ml. 1,00.
9. La superficie scoperta, che dovrà essere in ogni caso assicurata, è pari al 33% della superficie totale del manufatto.

Art.93

1. L'ornamento delle lapidi dei loculi e degli ossari è concessa con manufatti che sporgano nel massimo di cm.15.
2. E' permessa la collocazione di:
 - a) lumino elettrico o a candela;
 - b) vaso porta fiori;
 - c) la foto della persona tumulata e delle persone tumulate nel caso degli ossari;
 - d) la data di nascita e di morte;
 - e) il nome e il cognome;
3. Il posizionamento degli arredi è quello previsto nelle tavole tecniche presso gli uffici comunali; il materiale di arredo dovrà essere di colore bronzo.

Art.94

1. La gestione dell'illuminazione votiva elettrica di tombe, loculi, cappelle cimiteriali, può essere data in appalto, a cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e la ditta incaricata è sempre sottoposta all'osservanza delle leggi in vigore e del

presente Regolamento.

2. L'impianto di illuminazione votiva dovrà essere eseguito a cura della ditta appaltatrice secondo quanto prescrivono in materia le norme C.E.I.
3. Le derivazioni situate nei campi e nei loculi dovranno essere disposte nel modo meno appariscente possibile. Il Comune ha diritto di controllo sull'esecuzione dei lavori, sulla gestione, sulla manutenzione e sul funzionamento delle illuminazioni votive e tale diritto viene esercitato per mezzo dell'Ufficio Tecnico comunale LL.PP. il cui funzionario avrà libero accesso agli impianti in ogni momento, allo scopo del controllo indicato.
4. Ogni qualvolta la ditta appaltatrice intenderà installare nuovi impianti, essa dovrà chiedere l'autorizzazione al Comune.

Art.95

1. L'accesso all'area cimiteriale per l'esecuzione di quanto autorizzato potrà avvenire di norma nelle giornate e negli orari concordati con il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Ambiente.
2. E' fatto espresso divieto di accumulare materiale di risulta da lavori qualsiasi o di pulizia in genere lungo i viali o le adiacenze delle tombe o altri manufatti, oppure nelle aree esterne adiacenti al cimitero comunale.
3. Tutto il materiale verrà depositato, a cura dell'esecutore, nel luogo opportunamente indicato a seconda della natura del materiale stesso, oppure conferito alle Pubbliche discariche.
4. Ai fini della corretta esecuzione dei lavori di cui sopra e della pulizia finale dell'area, la ditta esecutrice dovrà versare alle casse del Comune, prima di procedere all'inizio dei lavori, una somma pari a 516,46 Euro a titolo di garanzia. Tale somma sarà svincolata ad ultimazione degli stessi previo sopralluogo dell'Ufficio competente.

Art.96

1. Ad avvenuta esecuzione dei lavori la ditta posatrice, unica responsabile verso l'Amministrazione per la regolare esecuzione dei lavori produrrà richiesta scritta di sopralluogo all'ufficio tecnico utilizzando apposito modello approvato. L'ufficio tecnico eseguirà il sopralluogo entro 30 giorni riferiti alla data di protocollo apposta sulla richiesta e sempre entro detto termine rilascerà certificato scritto di regolare esecuzione con effetto liberatorio da qualsiasi rivalsa dell'Amministrazione nei confronti della ditta esecutrice dei lavori su modello approvato.
2. Trascorso comunque il termine di 30 giorni dalla richiesta riferiti alla data di protocollo, la ditta si intende sollevata da ogni eventuale addebito o contestazione.
3. L'ufficio tecnico, eseguito il sopralluogo e rilevate eventuali irregolarità, comunicherà alla ditta quanto accertato e contemporaneamente avviserà, per iscritto e in modo circostanziato, il servizio di polizia municipale per la contestazione formale degli illeciti.
4. La comunicazione alla ditta di eventuali irregolarità rilevate, eseguita con raccomandata A.R. da parte dell'Ufficio Tecnico, interromperà i termini di previsti di cui sopra e per la formale contestazione degli illeciti da parte del servizio di Polizia Municipale si osserveranno i termini previsti dalla L.689/81.
5. E' vietato nel modo assoluto collocare lapidi o altro sui muri e manufatti dei cimiteri.

CAPO XII SANZIONI

Art. 97

1. Per le violazioni in generale al presente regolamento, salvo che per specifici articoli nei quali è diversamente disposto e per i casi sotto riportati, sono previste sanzioni da un minimo di 50 Euro ad un massimo di 500 Euro.
2. posa di tomba o lapide in assenza di autorizzazione ma conforme alle prescrizioni del presente regolamento:
SANZIONE AMMINISTRATIVA DI 50 EURO.
3. Posa in tomba o lapide in assenza di autorizzazione e in totale difformità dalle prescrizioni del presente regolamento:
SANZIONE AMMINISTRATIVA DI 500 Euro e un adeguamento alle prescrizioni regolamentari.
4. posa di tomba o lapide in assenza di autorizzazione e in parziale difformità dalle prescrizioni del presente regolamento:
SANZIONE AMMINISTRATIVA DI 250 EURO e adeguamento alle prescrizioni regolamentari.
5. posa di tomba o lapide con preventiva autorizzazione ma l'opera è eseguita in difformità
 - a. PARZIALE
 - b. TOTALE dalle norme del presente regolamento:
SANZIONE AMMINISTRATIVA DI 50 EURO = punto a)
SANZIONE AMMINISTRATIVA DI 250 EURO = punto b)
6. E' sempre previsto in entrambi i casi l'adeguamento alle norme regolamentari.
7. nei casi di rifiuto ad adeguare l'opera alle norme del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale è prevista la rimozione o l'adeguamento a cura del Comune anche a mezzo di ditta. Specializzata con spesa a carico dell'inadempiente. E' fatta salva comunque l'eventuale azione penale.
Difformità parziale:
 - posa degli arredi non rispettando gli allineamenti e i materiali per le lapidi.Difformità totale:
 - superficie scoperta assente e comunque minore a quella di regolamento.

Art.98

1. Nel caso di reiterazione e/o concorso oggettivo nelle violazioni suddette, salva sempre l'azione penale nei confronti dell'autore o degli autori delle stesse, ove ve ne siano i presupposti, le pene pecuniarie sono aumentate fino al doppio, in proporzione al numero e alle gravità delle violazioni stesse o nel caso di concorso oggettivo di più violazioni si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino alla metà.

Capo XIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 99

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel T. U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 nella L.30 marzo 2001, n.130 e nei Regolamenti di attuazione.

Art. 100

1. Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia ed entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.